

Il Progresso del Diritto Criminale

Direttore:

Emanuele Carnevale

Prof. ord. di Diritto e Proc. pen. nell'Università di Palermo

Redattore Capo:

Avv. Antonio Russo-Ajello

SOMMARIO

- | | | |
|------|--|----------|
| I. | Rocco Arturo — Sul concetto del diritto penale obiettivo . . . | pag. 265 |
| II. | Lanza Vincenzo — Azione penale privata come sostituzione processuale | » 286 |
| III. | Questioni di diritto: De Mauro Giovanni B. — La determinazione della persona nel reato d'ingiuria | » 303 |
| IV. | Capitani Ugo — Revisione critica del concetto psicologico di premeditazione | » 308 |
| V. | Legislazione: Matteotti G. — Riforme penitenziarie in Inghilterra; Contro l'« Alfonsismo » | » 317 |
| VI. | Cronaca: Il Congresso contro la delinquenza e l'analfabetismo — L'abolizione del domicilio coatto — Per i minorenni delinquenti — Pene e misure di sicurezza sociale — Il museo criminale di Berlino — Per la traduzione di un progetto di codice — Il Congresso penitenziario di Washington | » 319 |
| VII. | Bibliografia | » 325 |

UFFICI DELLA RIVISTA

PALERMO — Via Maqueda, 338 — PALERMO

1910

Reg. 187

Riforme penitenziarie in Inghilterra.

Nuove riforme si stanno preparando in Inghilterra nel sistema penitenziario, e penso far cosa grata ai lettori di questa rivista, dando loro un cenno dell'ultimo discorso pronunciato in proposito dal ministro Churchill alla Casa dei Comuni.

Prima di tutto, egli affermò, il principio fondamentale che deve guidarci nello stabilire un buon sistema carcerario, è quello di impedire al massimo possibile numero di individui di aver mai ad essere rinchiusi in una prigione; poichè ciò si risolve inevitabilmente in un danno per l'individuo e in una perdita per lo Stato.

Di qui l'utilità del Probation Act (condanna condizionale).

Di qui il danno d'infliggere il carcere a quelli che non possono pagare multe, ammende e simili, invece di conceder loro dilazioni per il pagamento.

Una nuova legge è pure necessaria per i giovani dai 16 ai 21 anni, cui non provvede il *Children Act*, e molti delitti dei quali non sono che le conseguenze di una certa esuberanza giovanile, sia pure volgare (*rowdyism*), ma che pur passa impunita o ammirata negli studenti dell'Università. Il ministro vorrebbe in questi casi sostituire alla prigione certi esercizi ginnastici faticosi e sgradevoli, benchè igienici e salutari, riservando il carcere ormai soltanto a quelli tra i giovani che si dimostrino incorreggibili o abbiano commesso un assai grave delitto.

Altre riforme si pensa d'introdurre a favore dei prigionieri politici (quali le famose suffragette) e colpevoli di delitti non moralmente turpi; assolvendoli dall'obbligo di portar abiti speciali, di essere requisiti, rasati, costretti a prendere il bagno speciale (in Italia non abbiamo ancora di tali preoccupazioni!) ecc.

Si vuole inoltre la segregazione cellulare da 3 ad 1 mese, per tutti i prigionieri, eccettuati i delinquenti abituali, condannati alla servitù penale, cui riesce particolarmente utile e penoso l'isolamento.

Si pensa di dare un più ampio e regolare sviluppo al sistema di tenere concerti musicali e letture nelle carceri.

È opportuno infine riformare il sistema della liberazione condizionale, sbarazzandolo da una parte da tutte le formalità di polizia, le quali riescono quanto mai dannose a chi cerca di tornare al lavoro e sulla buona via, e dall'altra coordinando il servizio di assistenza ai liberati dal carcere in un istituto semiufficiale, al quale fanno capo da una parte le autorità carcerarie, e dall'altra le diverse società di patronato.

Come si vede il parlamento d'Inghilterra (a differenza dell'Italia, dove ormai forse tutte le nostre speranze sono costrette a rivolgersi piuttosto ai decreti reali, e alla intelligenza e fermezza dei direttori amministrativi) sta proseguendo la sua opera infaticata di riforma sociale.

Potremmo non convenire col Churchill nei suoi criteri sulla segregazione cellulare, che riteniamo piuttosto utile a preservare quanto più è possibile dal contatto corruttore del carcere i primari condannati a corte pene; potremmo non convenire in quella specie di resuscitazione minacciata a pro' dei giovani delinquenti dell'antico sistema della palla da cannone trascinata senza fine e senza scopo da un capo all'altro del cortile; ma certo è che molte altre delle riforme annunciate e lo spirito che tutte le anima son degni di plauso e di studio.

AVV. G. MATTEOTTI

Contro l'«Alfonsismo»,

L'on. Merlani ha presentato alla Camera un progetto di legge contro l'«alfonsismo» che è destinato a punire, mediante disposizioni del codice penale, gli sfruttatori di donne.

Il progetto s'intitola: «Sul lenocinio a fine di sfruttamento», ed è così concepito: Chiunque, *in qualsiasi maniera*, induce alla prostituzione una persona o ne eccita la corruzione *a fine di sfruttamento*, è punito con la reclusione da due a sei anni. Chiunque in qualsiasi modo favorisce o agevola la prostituzione o la corruzione di una persona a fine di sfruttamento, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. In entrambi i casi, se la persona, oggetto della prostituzione o corruzione, è inferiore agli anni 21, la pena le aumenta del terzo; se è inferiore ai 15, dei due terzi».